

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

ALLEGATO (*Nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori*) 23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio scorso.

Daniele PESCO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Pesco, e non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, il quale è volto a rendere esplicite le reali finalità sottese al disegno di legge. Evidenzia, infatti, come dal complesso delle disposizioni emerga come il principio ispiratore del provvedimento non sia la tutela dei consumatori, bensì la garanzia di utili a favore delle compagnie di assicurazioni e delle banche.

Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge, recante la riforma della disciplina relativa alle assicurazioni private, sottolinea infatti come esse alimentino la struttura oligopolistica del mercato assicurativo, anziché favorirne lo sviluppo concor-

renziale. In particolare, evidenzia come gli articoli da 3 a 7 del disegno di legge realizzino un'operazione che garantisce enormi utili a vantaggio delle compagnie assicurative operanti nel ramo RC auto.

A tale proposito ricorda come, dalle audizioni svolte in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia »), fossero emersi gli elevatissimi utili realizzati dalle compagnie operanti nel settore RC auto e come, per effetto delle norme in esame, se ne possa stimare l'aumento fino a oltre 5 miliardi di euro.

Anche con riferimento alle disposizioni contenute dall'articolo 26 del disegno di legge, il quale modifica la legge professionale forense consentendo l'accesso di soci di capitale nelle società tra avvocati, sottolinea come tale norma determinerà grandi benefici per gli istituti bancari, consentendo agli stessi di beneficiare dei servizi legali loro necessari a bassissimo costo.

Nel ribadire quindi come il complesso delle norme contenute nel provvedimento realizzi un sostanziale spostamento dei redditi dei consumatori verso le compagnie assicuratrici, nonché dei redditi dei liberi professionisti verso gli istituti bancari, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, volto a realizzare un'«operazione verità» sulle reali finalità ed effetti del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, ai fini di una sua riformulazione, rilevando come le finalità del disegno di legge indicate all'articolo 1 non risultino affatto coerenti con le disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

Ritiene infatti evidente come, al di là delle intenzioni del Governo, le ricadute delle predette disposizioni determinerebbero evidenti vantaggi per banche, assicurazioni e società multinazionali, a discapito invece del consumatore.

In tale ambito sottolinea come la riforma relativa al settore RC auto contenuta nel disegno di legge riprenda il tentativo, già compiuto dal Governo con il

decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia»), il quale conteneva analoghe disposizioni relative a tale settore assicurativo.

Nel rilevare quindi come nel disegno di legge siano presenti una serie di disposizioni le quali, a fronte di sconti per importi minimi a favore dei consumatori, impongono una forte contrazione delle libertà e dei diritti contrattuali ad essi riconosciuti, ribadisce come l'insieme di tali norme confermi e rafforzi l'assetto oligopolistico del mercato assicurativo.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Colletti sulle disposizioni che consentono l'ingresso di società di capitali nelle società che svolgono l'attività professionale forense, ritiene che esse vadano valutate unitamente all'articolo 28, il quale permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100 mila euro. Ritiene infatti che il combinato disposto di queste due norme determinerà lo strapotere delle banche nel settore delle compravendite immobiliari, a svantaggio delle agenzie immobiliari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Colletti 1.1, condivide le considerazioni espresse negli interventi precedenti circa gli effetti di sostanziale vantaggio per le compagnie assicurative operanti nel settore RC auto, determinati dalle norme del provvedimento, che comporteranno una contrazione dei diritti e delle tutele a danno dei consumatori.

In tale ambito, cita a titolo di esempio le disposizioni che prevedono la limitazione degli sconti per i contribuenti i quali optano per l'installazione della cosiddetta « scatola nera » sul loro autoveicolo, facendo particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, numero 1), il quale prevede che il costo del sinistro sia inferiore nel caso in cui sia stata installata la « scatola nera ».

Nel ribadire il giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, si associa quindi alla richiesta del deputato

Pesco di accantonare l'emendamento Colletti 1.1, affinché esso sia votato al termine dell'esame di tutti gli emendamenti. Ritiene infatti che solo attraverso il rinvio del voto su tale proposta emendativa al termine dell'esame di tutte le proposte emendative sarà possibile valutarne l'eventuale ritiro, alla luce del testo finale del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta l'orientamento favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Colletti 1.1, volto a esplicitare con meno ipocrisia le reali finalità del provvedimento in esame.

Ribadisce di essere altresì favorevole a un ordinato esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite, senza salti di argomento o di materia. Sottolineata l'esigenza di meglio chiarire all'articolo 1 le finalità del provvedimento, dichiara voto favorevole sull'emendamento Colletti 1.1.

Davide CRIPPA (M5S), nel concordare con le osservazioni dal collega Allasia, sottolinea l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, un richiamo agli utili per le società energetiche. Ritiene infatti che le disposizioni volte a prevedere l'eliminazione del mercato di maggior tutela porteranno a un incremento delle bollette per i consumatori pari almeno al 20 per cento. In tale contesto il Governo, invece di tutelare i diritti dei consumatori, si preoccupa di assicurare maggiori utili alle grandi aziende. Ritiene altresì che neanche i relatori abbiano saputo prevedere meccanismi finalizzati a fare chiarezza sulle dinamiche di formazione del prezzo dell'energia e sulla necessità di garantire maggiore trasparenza delle informazioni ai consumatori. Si associa pertanto alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, al fine di procedere ad una sua riformulazione.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera motivare il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Colletti 1.1, che a suo giudizio ha un contenuto del tutto

fuori luogo nell'ambito del disegno di legge in esame, che riveste estrema rilevanza, in quanto costituisce la prima legge annuale sulla concorrenza, rispetto alla quale il Parlamento potrà svolgere un ruolo importante contribuendo anche a migliorare le disposizioni che riguardano molti settori della legislazione. Al termine di tale percorso, che si preannuncia certamente complesso, potrà farsi un bilancio finale del lavoro svolto dalle Camere. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.1.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, in quanto ritiene che, finché non saranno votati tutti gli emendamenti, non sarà possibile formarsi una chiara opinione sulla portata del contenuto del provvedimento all'esame delle Commissioni. Di fatto, la tutela dei consumatori prevista all'articolo 1 tra le finalità del disegno di legge, è, in realtà, smentita in molte disposizioni in esso contenute, come del resto testimoniato da molti soggetti intervenuti nelle numerose audizioni effettuate. Sarebbe quindi opportuno porre un freno a tali iniziative normative del Governo, improntate, a suo giudizio, ad una certa superficialità, proprio perché si esamina per la prima volta una legge annuale e sulla concorrenza. Insiste pertanto per l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, ai fini di una sua riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 1.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Artini 1.01, sottolinea come esso abbia un contenuto assai rilevante, in quanto prevede una riscrittura della disciplina del contratto di assicurazione. Si sofferma in particolare sulla disciplina relativa al risarcimento in forma specifica e sulle norme che regolano l'intervento di carrozzerie convenzionate. A tale riguardo, ritiene che la disciplina proposta possa mettere in discussione la qualità delle riparazioni e che le carrozzerie non convenzionate potrebbero risul-

tare danneggiate dalla disciplina prevista. Sottolinea quindi come l'istituto della riparazione presso carrozzerie convenzionate potrebbe essere più opportunamente esaminato nell'ambito di una specifica proposta di legge che affronti tale tematica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Artini 1.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 20.30.

Avverte quindi che al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea si svolgerà una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 20.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulla presentazione di una riformulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori, prospettata nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, precisa che la riformulazione dell'emendamento 7.97 richiamata dal collega Colletti non è ancora stata presentata e che le Commissioni possono riprendere i loro lavori con l'esame dell'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Andrea COLLETTI (M5S) auspica che i relatori e il Governo possano comunicare su quale delle proposte emendative presentate all'intero provvedimento intendano esprimere un parere favorevole in modo tale di gestire al meglio i lavori delle Commissioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che si è convenuto di procedere nei lavori esaminando le proposte emendative riferite ai singoli articoli del provvedimento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ritenere opportuno procedere con ordine esaminando i singoli articoli del provvedimento, assicura che ci sarà la massima attenzione dei relatori per individuare gli emendamenti di cui sarà possibile accogliere in tutto o in parte il contenuto. Sottolinea che gli emendamenti presentati dai relatori hanno accolto numerose istanze avanzate dai deputati dei diversi gruppi nelle loro proposte emendative. Ribadisce l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nelle Commissioni prima dell'aggiornamento dei lavori per la pausa estiva.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel sottolineare la disponibilità del Governo

nei confronti delle Commissioni, rileva l'opportunità di entrare nel merito delle proposte emendative presentate.

Marco DA VILLA (M5S) osserva che la preannunciata presentazione di un nuovo emendamento dei relatori all'articolo 7, di cui non si conosce ancora il contenuto, appare una violazione degli accordi precedentemente assunti sull'organizzazione dei lavori. Sottolinea, inoltre, che non è stata fornita alcuna giustificazione della caparbietà con la quale si vuole forzare una chiusura dei lavori prima della pausa estiva.

Dichiara quindi di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.021, 1.025, 1.024, 1.023, 1.022, Paglia 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 e 1.08, nonché gli emendamenti Paglia 2.1, 2.8, 2.12, 2.16, 2.17, 2.22.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02, osservando che il mercato assicurativo italiano è caratterizzato da una concentrazione delle quote in poche compagnie. Ritiene che porre un limite a tale concentrazione favorirebbe la concorrenza e assicurerebbe vantaggi a tutti i cittadini, posto che la RCA è obbligatoria. Sottolinea che molti dei provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni non sono riusciti a determinare reali vantaggi per i consumatori anche in relazione all'attuale struttura del mercato. Invita, pertanto, a valutare attentamente la proposta emendativa che mira ad evitare la creazione di cartelli e la presenza di forti squilibri territoriali e vuole tutelare gli automobilisti virtuosi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sulla base delle richieste in tal senso, e non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02,

sottolineando che la situazione di oligopolio del mercato assicurativo italiano determina un innalzamento dei prezzi per i consumatori e scoraggia l'ingresso di nuovi operatori in quanto i soggetti di dimensioni minori devono adeguarsi ai comportamenti delle imprese *leader*. Invita pertanto i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.010, sottolineando che presenta analogie con la proposta appena respinta, prevedendo un limite alle quote di mercato su base provinciale. Nel ricordare che sia l'Autorità *antitrust*, l'IVASS e l'Unione europea sono più volte intervenuti per contrastare fenomeni di concentrazione che si risolvono in aumenti tariffari, rileva che il mercato italiano appare l'unico in Europa a consentire ampi margini di guadagno agli operatori. Segnala in proposito che alcuni gruppi assicurativi stranieri sono entrati nel mercato italiano per compensare le perdite delle loro attività nei loro paesi d'origine e che, in questa maniera, i cittadini italiani si trovano a finanziare imprese straniere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita i gruppi a regolare i propri interventi sui singoli emendamenti, al fine di consentire alle Commissioni un più ordinato approfondimento degli argomenti trattati dal provvedimento. Ricorda, del resto, come l'articolo 85, comma 7, del Regolamento, preveda che su ciascun emendamento o subemendamento sia possibile una dichiarazione di voto per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che il tema sollevato dal Presidente dovrebbe essere affrontato in seno agli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni. Rileva come il gruppo M5S stia illustrando in modo ordinato tutti i temi che intende sollevare

evidenziando come l'accelerazione dei lavori che la maggioranza intende perseguire obblighi le opposizioni a esporre in modo ampio le loro posizioni, a difesa delle prerogative di tutti i gruppi. Si dichiara peraltro disponibile a un'autoregolazione degli interventi, ritenendo tuttavia che non possa essere eccessivamente compressa l'illustrazione delle proposte emendative.

Sottoscrive quindi l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), con riferimento alla questione sollevata dal Presidente, rileva come la sintesi sia effettivamente un valore, sottolineando tuttavia come gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 segnalino una serie di questioni importanti per i gruppi che le Commissioni devono poter discutere. Invita quindi la maggioranza a dimostrare maggiore apertura rispetto alle proposte avanzate, che ritiene possano contribuire, qualora approvate, a migliorare il testo del provvedimento. Ritiene inoltre che un orientamento di apertura di relatori e Governo rispetto agli altri gruppi possa favorire lo spirito di collaborazione di tutti nello svolgimento dei lavori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Paglia 1.03 e ne richiama le finalità. Osserva innanzitutto come la proposta modificativa in esame faccia parte della proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle in tema di riforma del mercato delle assicurazioni. Fa quindi presente come esso preveda una deroga triennale dall'obbligo a contrarre per le nuove imprese di assicurazione che ricevano dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa RC auto, vincolando tale esonero a determinati segmenti di mercato. Al riguardo, ritiene che l'esonero, determinando l'ingresso nel mercato di nuove compagnie di assicurazione, da-

rebbe luogo all'abbassamento dei costi sostenuti dai consumatori per le polizze di assicurazione.

Nel ricordare come le grandi società ad oggi operanti nel mercato assicurativo godano di notevoli vantaggi in termini di possibilità di conoscere le abitudini di guida degli assicurati attraverso lo strumento della cosiddetta « scatola nera », ritiene che l'intervento previsto dalla proposta emendativa in esame potrebbe contribuire a bilanciare tale situazione attraverso l'ingresso nel mercato assicurativo di nuovi soggetti. Esprime quindi il proprio rammarico per l'atteggiamento di chiusura di Governo rispetto a tali misure e ne chiede una nuova più approfondita valutazione.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Paglia 1.03 e Colletti 1.014.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.05 e ne illustra le finalità. Rileva innanzitutto come esso, recependo l'indirizzo espresso in numerose pronunce giurisdizionali, sia volto a introdurre il divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a una determinata rivista, imponendo che il valore di riferimento debba essere stabilito sulla base dei valori economici desunti da fonti plurime, anche tenendo conto delle spese figurative di reimmatricolazione che l'assicurato dovrà sostenere.

Rileva inoltre come la medesima proposta emendativa stabilisca la nullità di ogni pattuizione volta a vietare la cedibilità del credito da parte degli assicurati. In tale ambito, ricorda che l'articolo 3, capoverso articolo 132-ter del provvedimento in esame prevede che le imprese di assicurazione praticino uno sconto « significativo » ai soggetti che rinunciano alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni, senza fissare parametri oggettivi per la determinazione del predetto sconto. In tale contesto, sottolinea come tale generica definizione dello sconto che le compagnie di assicurazione sono tenute ad

applicare sia stata proposta nell'ambito dell'esame della riforma del settore delle assicurazioni svolta in occasione del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia ») ed evidenzia come quindi, ancora una volta, il Governo si appresti ad approvare norme astratte e di difficile applicazione le quali sono causa di un elevatissimo livello di contenzioso giudiziario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.05.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione del loro emendamento 7.97 (vedi allegato).

Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia stata valutata l'ammissibilità della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori. Ritiene che si debba stabilire un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel dichiarare l'ammissibilità della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori, ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa essere fissato nel pomeriggio di domani.

Daniele PESCO (M5S), nel sottolineare l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate nell'articolo 7, ritiene opportuno che sia fissato un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti e considera che sarebbe necessario concedere tutto il fine settimana per valutare la portata del nuovo testo presentato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), invitando tutti i colleghi a rispettare gli accordi intercorsi tra i gruppi, lamenta che le Presidenze non intendono accordare neanche 24 ore per affrontare un tema estremamente complesso della revisione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea come la nuova formulazione presentata dai relatori riguardi una materia estremamente delicata che interessa milioni di cittadini. Ritiene quindi vi sia bisogno di tutto il tempo necessario per gli opportuni approfondimenti. Concorda con la proposta già formulata da alcuni colleghi di disporre del fine settimana per l'elaborazione dei subemendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come si tratti di una riformulazione di un emendamento già presentato, che i relatori hanno inteso distribuire anche per rispetto nei confronti delle esigenze dei cittadini relativamente ad un tema molto delicato. In tale contesto, ritiene che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti potrebbe essere fissato alle 15 di domani, ricordando come in precedenza fosse stato stabilito un termine di 48 ore per presentare subemendamenti a 10 emendamenti dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S), sottolineata la complessità della materia recata dall'articolo 7, osserva che all'emendamento 7.97 sono stati presentati numerosissimi subemendamenti. Invita quindi le Presidenze a consentire un termine di almeno 24 ore per la presentazione dei subemendamenti. Chiede infine ai relatori di volere anticipare eventuali ulteriori riformulazioni agli altri emendamenti da loro presentati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di domani non sia rispettosa delle richieste fin qui formulate dai gruppi di opposizione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la riformulazione sia molto più breve dell'originale formulazione dell'emendamento 7.97.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ricordare che i relatori possono presentare nuovi emendamenti o riformulazioni in qualunque

fase dell'esame del provvedimento, invita i colleghi a valutare con maggiore attenzione e nel merito la nuova formulazione dell'emendamento 7.97. Si tratta, a suo giudizio, di disposizioni finalizzate alla tutela dei consumatori e ad una maggiore tutela della concorrenza. Quanto al termine per la presentazione dei subemendamenti concorda con la proposta del Presidente Bernardo. In merito alla richiesta avanzata dal collega Crippa circa l'opportunità che i relatori anticipino eventuali ulteriori riformulazioni, ritiene che l'opposizione debba in questa fase dare un segnale di disponibilità. Pertanto ritiene che, se le Commissioni procederanno celermente all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite, i relatori potranno anticipare i pareri riferiti all'articolo 3.

Andrea COLLETTI (M5S) sulla base della propria esperienza parlamentare osserva che minore è il tempo concesso maggiore è il numero degli emendamenti presentati. Chiede pertanto una sospensione di almeno un'ora della seduta per valutare con maggiore attenzione il merito della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori alle ore 19 di domani.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea come sia importante che nelle prossime ore non si instauri un rapporto conflittuale fra maggioranza e opposizione, che non aiuterebbe il buon esito dei lavori. Sottolinea come in realtà il dibattito è già entrato nel merito delle questioni da affrontare e che occorre comprendere come procedere nell'esame degli articoli. Evidenzia come sarebbe opportuno sapere se i relatori intendano presentare ulteriori nuove formulazioni agli emendamenti da loro presentati.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda come il rela-

tore per la X Commissione avesse proposto di concludere in tempi rapidi le votazioni sull'articolo 1 per passare quindi all'espressione dei pareri sull'articolo 3, al fine di fornire alle Commissioni un'indicazione circa il punto di caduta che i relatori intendono proporre su talune questioni. Chiarisce quindi che i relatori non intendono presentare ulteriori riformulazioni di propri emendamenti, né ulteriori proposte emendative.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condividere la scelta delle Presidenze di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata di domani dal momento che i relatori hanno presentato non un nuovo emendamento ma una nuova formulazione dell'emendamento 7.97.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori è fissato alle ore 19 di domani.

Stefano ALLASIA (LNA) si dichiara perplesso sul fatto che il relatore Martella abbia sottolineato i vantaggi per i consumatori legati alla nuova formulazione dell'emendamento dei relatori 7.97, mentre il collega Causi abbia annunciato che si tratta di una semplice operazione di snellimento del testo, che sarebbe peraltro inaccettabile.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadisce la disponibilità dei relatori ad esprimere i pareri e le richieste di riformulazione dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, ma sottolinea come occorra a tal fine concludere prima le votazioni sull'articolo 1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.09, volto a tutelare le persone che hanno subito lesioni rilevanti in seguito ad un incidente evitando, tramite la previsione di punti di contatto su base regionale, che siano sot-

toposte a trasferte onerose per la valutazione dei danni.

Chiede pertanto chiarimenti rispetto al parere contrario precedentemente espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.09.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che i relatori e il Governo forniscano i chiarimenti richiesti prima della votazione delle singole proposte emendative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.04, di cui auspica l'approvazione, evidenziando che alla luce delle numerose innovazioni tecnologiche non appare più opportuno valutare il valore di una vettura danneggiata solo sulla base dei dati forniti da una rivista di settore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.04.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Colletti 1.013 di cui è cofirmatario che, oltre ad intervenire sulla valutazione dei veicoli incidentati, tenendo conto di tutte le spese accessorie, intende scongiurare l'introduzione di limiti all'istituto della cessione del credito.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, con riferimento alla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, evidenzia come essa costituisca oggetto dell'articolo 3, nell'ambito del quale i relatori hanno individuato alcune soluzioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.013 e Boccuzzi 1.021.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.025, sottoscritto dal suo gruppo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.025 e 1.024.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.023 e ne illustra le finalità. In particolare, rileva come esso sia volto a integrare l'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, stabilendo la nullità delle pattuizioni tese a limitare il diritto al risarcimento in relazione alla scelta sia delle modalità di riparazione del mezzo sia del soggetto che le effettuerà.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda che i relatori avevano preannunciato di voler interloquire con i presentatori degli emendamenti intervenendo sul merito degli stessi. Chiede quindi quale sia la loro posizione relativamente alle proposte emendative che introducono elementi importanti a tutela dei consumatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.023.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.022, il quale intende garantire il diritto degli assicurati alla cessione del credito nei confronti dei soggetti che provvederanno alla riparazione del loro autoveicolo. Auspica che la maggioranza accolga l'esigenza sottesa a tale proposta emendativa, scegliendo di non limitare tale diritto degli assicurati e ricorda come una misura analoga, di limitazione del diritto alla cedibilità dei crediti, adottata in Gran Bretagna, abbia causato gravi danni alle piccole imprese indipendenti che operavano nel settore delle autoriparazioni.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.022.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.022 e Paglia 1.08.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.016, il quale dispone che debba essere prevista in tutti

i contratti la facoltà per l'assicurato di scegliere il riparatore di cui avvalersi in caso di danni al proprio autoveicolo.

Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede limiti a tale libertà di scelta a fronte di uno sconto sul prezzo della polizza, con il rischio che si determini un'eccessiva concentrazione del lavoro affidato alle grandi officine di autoriparazione e, quindi, di minori garanzie, anche in termini di sicurezza, per gli assicurati.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Vignali 1.018, Vallasca 1.016, Paglia 1.07 e Boccuzzi 1.026.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.011, il quale è volto a far sì che i contratti di assicurazione prevedano espressamente il diritto dell'assicurato di rivolgersi a un autoriparatore di fiducia.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento al suo articolo aggiuntivo 1.011, nel rilevare come la tematica ad esso sottesa sia stata condivisa anche da emendamenti presentati da deputati della maggioranza, fa presente come essa riprenda un *best practice* dell'ordinamento francese in materia di tutela dei consumatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.011.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, evidenziandone l'assoluto buon senso. Ricorda che, con una modifica all'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, nel 2012 è stata introdotta l'abolizione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, mentre il decreto legislativo n. 174 del 1995 prevede la possibilità di recedere dai contratti di polizze vita entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. In tale ambito, rileva come l'articolo aggiuntivo introduca la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto RC auto senza oneri, spese o penalità, decorso un anno dalla prima stipula.

Chiede quindi quale sia l'orientamento del Governo su questa proposta emendativa che introduce una misura equilibrata a tutela dei consumatori.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea in primo luogo come la razionalità del suo articolo aggiuntivo 1.012 sia avvalorata dal fatto che esso è identico alla proposta emendativa Boccuzzi 1.027, presentata da un esponente del Partito Democratico. Ricorda inoltre come anch'esso riprenda la normativa francese in tema di tutela dei consumatori e chiede quale sia l'orientamento del Governo rispetto a tali proposte di modifica del disegno di legge.

La Sottosegretaria Simona VICARI conferma che, come dichiarato anche dal relatore Martella, i temi oggetto di tali emendamenti saranno ampiamente sviluppati in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il quale reca una serie di misure attinenti alla trasparenza e agli sconti in materia di RC auto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede se tale dichiarazione del Governo significhi che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Colletti 1.012 sarà recepito in un emendamento del Governo o dei relatori riferito all'articolo 3.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, sottolinea come esso espliciti la facoltà dell'assicurato di recedere liberamente dal contratto, decorso il primo anno, stabilendo altresì che le formalità per tale recesso siano assolte dal nuovo assicuratore, il quale dovrà garantire la continuità della copertura assicurativa.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Colletti 1.012 e Boccuzzi 1.027, nonché gli articoli aggiuntivi Vignali 1.019 e 1.020 e Paglia 1.06.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di ripetere la votazione sull'articolo aggiuntivo Paglia 1.06.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come la presidenza, nel proclamare la reiezione dell'articolo aggiuntivo Paglia 1.06, abbia operato in piena correttezza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che l'articolo aggiuntivo Paglia 1.06 sia stato respinto; tuttavia, al fine di evitare ogni inutile polemica, dispone la ripetizione della votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.06.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ribadisce la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015, per il quale si riserva di formulare una proposta di riformulazione nell'ambito dell'articolo 3.

Luigi DI MAIO (M5S) auspica che l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 1.015 costituisca l'occasione per passare all'espressione dei pareri sull'articolo 3.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda di aver più volte espresso la disponibilità a esprimere i pareri sull'articolo 3, una volta concluso l'esame dell'articolo 1.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che i relatori debbano indicare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.015.

Paolo RUSSO (FI-PdL) considera irri- tuale che i relatori rinviino continuamente a future proposte di riformulazione da esprimere nell'ambito dell'articolo 3, ritenendo che in tal modo si comprometta gravemente il dibattito sull'articolo 1.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.017.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Vallascas 1.017, ritenendo fondamentale incentivare la concorrenza nel settore assicurativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che i relatori e il Governo dovrebbero dare risposte alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito su tale importante questione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 1.017.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento ai rilievi, avanzati da taluni deputati, circa la pretesa irritualità del comportamento dei relatori e della presidenza sottolinea, al contrario, come i relatori, esprimendo i pareri sui singoli articoli, si siano mossi in termini assolutamente inappuntabili. Evidenzia inoltre come la correttezza nell'atteggiamento della presidenza abbia consentito il buon andamento della seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita i relatori e il Governo a esprimere i pareri sull'articolo 3.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 3.1 e Pesco 3.2, nonché Paglia 3.98. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Luigi Di Maio 1.015, a condizione che sia riformulata riferendola all'articolo 3, nei seguenti termini:

« All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-*bis*, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un *link* di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 3.117, a condizione che

sia riformulato nel senso di espungere il capoverso lettera a).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 3.107, Da Villa 3.134, Colletti 3.4, Paglia 3.3 sugli identici Russo 3.5, Artini 3.6, Parisi 3.8, Laffranco 3.9 e Boccuzzi 3.153, sugli emendamenti D'Agostino 3.11 e Laffranco 3.10, sugli identici Bargerò 3.103, Pagano 3.81 e Abrignani 3.82, sugli identici Polidori 3.83 e 3.84, Fragomeli 3.85, Sanga 3.86, Pagano 3.104, Pesco 3.90, 3.89 e 3.88 nonché Paglia 3.78.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 3.99, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« a) al comma 1, capoverso « ART. 132-ter », comma 1, alinea, sostituire le parole: « sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato » con le seguenti: « sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis: »;

b) al comma 1, capoverso « Art. 132-ter. », dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficaci e chiara l'applicazione.

1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere. »;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente: « 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ruocco 3.76 e 3.75, Polidori 3.80, Colletti 3.77, Maietta 3.79 e Paglia 3.87, rilevando inoltre come l'emendamento Impegno 3.160 sarebbe assorbito dall'emendamento Causi 3.99, come riformulato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Polidori 3.7 mentre esprime parere contrario Schullian 3.108. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.109, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Da Villa 3.111. Chiede di accantonare l'emendamento Da Villa 3.110 ai fini di una successiva riformulazione.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Polidori 3.19 e Sottanelli 3.20, sull'emendamento Pesco 3.156, sugli identici Paglia 3.13, Laffranco 3.14, Parisi 3.15, Russo 3.16, Artini 3.17, Laffranco 3.18 e Boccuzzi 3.155 nonché sugli emendamenti Colletti 3.12 e Impegno 3.118.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 3.66, a condizione che il capoverso comma 1-ter sia riformulato nei seguenti termini:

« 1-ter. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, condividono apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 149, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge. Le predette

linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità ».

Rileva quindi come i successivi emendamenti da Colletti 3.56 fino a Boccuzzi 3.152 risulterebbero assorbiti dall'emendamento Benamati 3.66, come riformulato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 3.102, Schullian 3.101, Pesco 3.100, Colletti 3.105, Rostellato 3.94, Polidori 3.93, Pesco 3.106, Carrescia 3.71 e Polidori 3.95.

Chiede di accantonare l'emendamento Impegno 3.97 ai fini di una successiva riformulazione.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 3.122, Abrignani 3.121, Bargerò 3.120 e Pagano 3.119.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 3.149 il quale assorbirebbe gli emendamenti da Vico 3.133 fino a Colletti 3.148.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 3.72, Abrignani 3.73, Polidori 3.74 e Bargerò 3.150 nonché sugli emendamenti Polidori 3.157, Schullian 3.158, Impegno 3.154, D'Agostino 3.116, Busin 3.115 e 3.114, Barbanti 3.159 e Pesco 3.91.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pesco 3.112, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pratavera 3.06, Basso 3.07, Giovanna Sanna 3.08, Romanini 3.09, Pagano 3.011, Locatelli 3.012, Cani 3.013, Vignali 3.014, Laffranco 3.016, Moretto 3.019, Laffranco 3.020, Rostellato 3.021, Alfreider 3.02, Pastorelli 3.04, Paglia 3.01, Carrescia 3.03 e Pastorino 3.05, nonché sugli articoli aggiuntivi Pesco 3.015 e Moretto 3.018.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice, ad eccezione dell'emendamento Benamati 3.66: rispetto a tale emendamento si rimette alla valutazione delle Commissioni sulla lettera *a*), mentre esprime parere favorevole sulla lettera *b*), come riformulata in base alla proposta della relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.45.

La seduta termina alle 00.05 del 30 luglio.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti).

**NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
7.97 DEI RELATORI**

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) » con il seguente:

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente

articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: «strumentale».

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.